

ALLEGATO A2

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL "MERCATINO" DEGLI AMBULANTI

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Luogo, giornate e orari di svolgimento
Art. 3	Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino
Art. 4	Soggetti ammessi a partecipare
Art. 5	Assegnazione degli spazi
Art. 6	Utilizzo dei posteggi
Art. 7	Affidamento in gestione a terzi
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente Allegato è redatta ai sensi della normativa di settore e del Regolamento sul commercio su area pubblica della Unione Terre di Pianura (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio), approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre di Pianura n. 27 del 19/12/2016.
2. Il presente documento disciplina lo svolgimento del mercatino degli ambulanti che si svolge durante la serata del sabato precedente la fiera della Granarolo in Festa, nel Comune di Granarolo dell'Emilia.
3. Nell'ambito del mercatino è ammessa la vendita di:
 - prodotti alimentari;
 - prodotti non alimentari.

Art. 2 - Luogo, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercatino si svolge nell'area indicata nella planimetria allegata dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del sabato precedente la fiera della Granarolo in Festa, nel Comune di Granarolo dell'Emilia;
2. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati. Quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata del mercatino viene considerata nulla.

Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino

1. Il numero dei posteggi e la loro dimensione sarà delineata dall'ente/associazione gestore, in base alle richieste pervenute.
2. L'eventuale modifica di destinazione dei posteggi individuali, l'ampliamento dell'area destinata al mercatino possono essere modificati con deliberazione di Giunta dell'Unione, previa richiesta del Comune di Granarolo dell'Emilia.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare al mercatino coloro che risultano titolari di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e pertanto in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 s.m.i., in regola con il pagamento dei tributi, canoni e oneri locali relativi al commercio su area pubblica e in regola con il documento unico di regolarità contributiva;

Art. 5 – Assegnazione degli spazi

L'assegnazione dei posteggi destinati agli operatori di commercio su area pubblica avviene in modo da garantire il criterio di rotazione, nel caso in cui le adesioni siano superiori al numero dei posteggi a loro destinati, mediante sorteggio, ad ogni edizione, senza riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, ferma restando la priorità alla partecipazione di eventuali operatori esclusi nella precedente edizione a causa dell'esaurimento dei posteggi disponibili.

Art. 6 – Utilizzo dei posteggi

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) pagamento degli oneri per l'occupazione di suolo pubblico;
 - b) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese;
 - c) obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata;
 - d) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - e) divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
 - f) divieto di accensione fuochi;
 - g) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
 - h) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
 - i) obbligo di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - j) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
 - k) obbligo di presentare, agli organi addetti al controllo, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Art. 7 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, affiderà la gestione del mercatino in oggetto, attraverso una procedura di manifestazione di interesse, a cura del Servizio SUAP della Unione Terre di Pianura, a soggetti esterni e/o ad Associazioni di categoria.
2. Il soggetto gestore avrà la responsabilità relativa alle modalità operative per la assegnazione degli spazi e controllo dei titoli autorizzativi, fermo restando l'eventuale controllo a campione effettuato dalla Polizia Locale.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili sono le stesse previste dal Regolamento sul commercio su area pubblica della Unione Terre di Pianura (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio), approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre di Pianura n. 27 del 19/12/2016.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente documento disciplinante il mercatino entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della Unione Terre di Pianura e del Comune di Granarolo dell'Emilia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni mentre, per quanto riguarda l'attività dei titolari di autorizzazione al commercio in area pubblica, si applica il vigente Regolamento dell'Unione Terre di Pianura per la disciplina del mercatino degli hobbisti.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene abrogata ogni eventuale la precedente Regolamentazione di mercatini e si ritengono disapplicate le eventuali disposizioni in materia in contrasto con il presente.